Modello di organizzazione, gestione e controllo

Elaborato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001
e successive modificazioni e integrazioni

Atlas Copco Italia S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Elaborato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001

e successive modificazioni e integrazioni

Edizione: 2022

Atlas Copco Italia S.r.l.
Società a Socio Unico
Via Galileo Galilei, N. 40
20092 Cinisello Balsamo (Mi)

Telefono: 02 617991
Fax: 02 617991
e-mail: atlascopcoitalia@legalmail.it

INDICE

1.0. **PREMESSA**
1.1. Il Codice deontologico di Atlas Copco
1.2. Modello organizzativo

2.0. **IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE**

3.0. **ESIMENTE RICONOSCIUTA IN CASO DI ADOZIONE DI UN ADEGUATO SISTEMA AMMINISTRATIVO**

4.0. **ATLAS COPCO ITALIA S.r.l.**
4.1. Sistema di gestione
4.2. Rappresentanza legale
4.3. Bilancio di esercizio e comunicazioni sociali

5.0. **ORGANISMO DI VIGILANZA**
5.1. Composizione e ubicazione
5.2. Funzioni e poteri
5.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e segnalazioni

6.0. **ATTIVITÀ DI VERIFICA**
6.1. Verifiche semestrali
6.2. Verifiche annuali

7.0 **WHISTLEBLOWING POLICY**

8.0 **REATI E OPERATIVITÀ AZIENDALE**

9.0. **AREE E PROCESSI SENSIBILI**
9.1. Rapporti con la pubblica amministrazione.
9.2. Rapporti regolati dal diritto societario

10.0. **PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO**
10.1. Principi generali
10.2. Gestione del denaro
10.3. Area pubblica amministrazione
10.4. Area societaria
10.5 Sicurezza sul lavoro

11.0. **SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE**
11.1. Principi di comportamento
11.2. Verifiche

12.0. **PROGRAMMA ANTICORRUZIONE**
12.1. Responsabilità della società
12.2. Prevenzione della corruzione
12.3 Reato di concussione

13.0. **AUTORICICLAGGIO**
13.1. Reati applicabili
13.2. Attività sensibili
13.3. protocolli specifici di prevenzione

14.0. **MISURE DISCIPLINARI PER I LAVORATORI DIPENDENTI**
14.1. Misure previste per i lavoratori dipendenti non dirigenti
14.2. Misure previste per i dirigenti

15.0. **MISURE PREVISTE PER GLI ALTRI SOGGETTI.**
15.1. Misure previste per gli amministratori e per i sindaci
15.2. Misure previste per i collaboratori esterni e i *partners*

16.0. **SELEZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE.**
16.1. Selezione e formazione del personale
16.2. Selezione dei collaboratori esterni e dei *partners.*
16.3. Informazione

17.0. **APPROVAZIONE DEL MODELLO**

Appendice 1 – Matrice poteri e vincoli di spesa

Appendice 2 – Ruoli e attribuzioni

Appendice 3 – Soggetti che concorrono alla formazione del bilancio

Appendice 4 – Composizione e sede di ubicazione dell'Organismo di Vigilanza

1. PREMESSA

1.1. Il Codice deontologico di Atlas Copco

Atlas Copco è un Gruppo industriale internazionale cui fanno capo numerose società operanti nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi rivolti verso un'ampia gamma di clienti e utilizzatori finali.

Tutte le società facenti parte del gruppo, tra le quali Atlas Copco Italia S.r.l., sono tenute ad attenersi al Codice Deontologico della capogruppo.

Il Gruppo è *leader* mondiale per la fornitura di attrezzature sia ad aria compressa che a gas, generatori, macchinari per l'edilizia e attività minerarie, impianti di montaggio, utensili elettrici e pneumatici, oltre ai servizi connessi, e al noleggio di macchinari.

Le attività commerciali e produttive vengono svolte da divisioni operative distinte operanti a livello mondiale, anch'esse unificate e uniformate da una visione condivisa, una comune identità e l'osservanza del Codice deontologico.

Il Codice è suddiviso per capitoli intitolati alla correttezza commerciale, alla politica per l'ambiente, alla politica per i rapporti con la collettività, alle direttive per le comunicazioni, alla politica per la diffusione delle informazioni, ai principi di controllo gestionale, ai principi per le verifiche e i controlli interni.

Tutte le società del Gruppo sono tenute ad attenersi ai regolamenti pubblicati nel database "*The Way We Do Things*" (Il modo in cui operiamo).

Atlas Copco sostiene le principali direttive internazionali di natura etica (tra le quali la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, la Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e diritti fondamentali nel lavoro, il Patto Globale delle Nazioni Unite e le Indicazioni OCSE per le imprese multinazionali).

Nel redigere i documenti sulla sostenibilità destinati alla pubblica diffusione, Atlas Copco segue le indicazioni della GRI (*Global Reporting Initiative*).

I valori fondamentali del Gruppo sono l'interazione, l'impegno e l'innovazione. **Tutte le società del Gruppo** sono tenute all'osservanza degli stessi criteri di etica commerciale e di comportamento nei confronti della collettività e dell'ambiente.

Atlas Copco crede nelle pari opportunità, nell'equità e nella diversificazione culturale. Assunzioni e promozioni avvengono sulla base del lavoro da svolgere, a prescindere da razza, religione, sesso, età, nazionalità, handicap, orientamento sessuale, appartenenza a sindacati ed opinione politica; essa è rigorosamente contraria a qualsiasi forma di sfruttamento dei minori e al lavoro minorile.

Viene incoraggiato lo scambio continuo di informazioni tra le diverse divisioni, funzioni ed entità geografiche, in modo da fruire pienamente di tutta la conoscenza e l'esperienza disponibile.

Il Gruppo opera con un impegno duraturo nei confronti dei clienti di ogni paese e mercato, sforzandosi di stabilire rapporti di stretta collaborazione con la clientela per essere sempre in grado di soddisfare, e superare, le aspettative.

I partners commerciali vengono scelti e valutati in modo imparziale, in base a fattori obiettivi come la qualità, i tempi di consegna, i prezzi e l'affidabilità.

Atlas Copco si impegna affinché tutte le comunicazioni, sia scritte che verbali, siano chiare, veritiere ed esatte, nei limiti della riservatezza commerciale.

Atlas Copco ha istituito elevati criteri di responsabilizzazione, in base ai quali ogni dipendente le cui mansioni comprendano la conservazione, elaborazione e comunicazione di informazioni, è tenuto a tutelarne la validità e l'esattezza.

Il Gruppo osserva criteri di etica commerciale e personale elevati, nel rispetto di tutte le leggi e delle norme vigenti nei paesi in cui opera; in particolare:

Tutti i membri del Gruppo nel corso delle loro attività professionali devono astenersi dall'elargire od accettare compensi sotto qualsiasi forma se non di valore simbolico per evitare il rischio di creare obblighi reciproci del tutto fuori luogo.

La Gestione Operativa del Gruppo ha il compito di mettere a punto e seguire l'applicazione delle strategie, degli obiettivi e delle politiche, compreso l'andamento economico ed il comportamento verso la collettività e l'ambiente.

In base alle politiche definite, ogni unità operativa stabilisce le proprie strategie e relativi piani di applicazione identificando le opportune procedure di verifica.

Gli indicatori delle performance per la qualità e il rispetto dell'ambiente sono oggetto di relazioni e controlli periodici a livello di Gruppo ed eventuali criticità emerse dalla valutazione del rischio vengono sottoposte al Consiglio di Amministrazione.

Per garantire l'applicazione di queste procedure vengono svolte verifiche interne in ciascuna delle società del Gruppo.

1.2. Modello organizzativo

L'alto livello etico nelle attività economiche è un elemento prioritario.

Poiché, in astratto, gli enti economici, e in particolare, le società di capitali possono

commettere reati solo attraverso la volontà e l'azione delle persone fisiche, e, in particolare, delle persone fisiche che ordinariamente agiscono nell'interesse delle aziende stesse, è indispensabile che queste persone siano costantemente informate su quale condotta si chiede loro di adottare.

In particolare, è essenziale evitare che, per carenza conoscitiva, le persone possano mettere in atto iniziative censurabili con l'unico scopo di avvantaggiare l'azienda, nella convinzione che i risultati ottenuti con tali comportamenti siano approvati dai vertici aziendali.

Ogni iniziativa legislativa che coinvolga gli operatori economici rappresenta un ulteriore contributo per la migliore coscienza dei rischi, per la diffusione delle informazioni, per lo sviluppo di prevenzione e controllo.

Da queste convinzioni nasce la volontà di **Atlas Copco Italia S.r.l.,** che è parte del gruppo Atlas Copco, di formalizzare il presente modello di organizzazione e di gestione, atto a perseguire gli obiettivi specifici fatti propri dal **D.lgs. n. 231/2001**.

L'identificazione di un **organo di controllo interno (Organismo di vigilanza)**, inoltre, persegue lo scopo di verificare l'efficacia e l'efficienza del modello inizialmente formalizzato e di svilupparlo senza soluzione di continuità, affinché esso sia sempre più capace di determinare il miglior perseguimento degli obiettivi posti.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art.11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, il D.lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali **(1)** cui l'Italia aveva già da tempo aderito. Il citato decreto, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità diretta degli enti per alcuni reati **(2)** commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

La nuova responsabilità "amministrativa" introdotta dal D.lgs. 231/2001 mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di alcune, individuate, fattispecie criminose. È quindi prevista, in tutti i casi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in

misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale dell'ente, onde garantirne la reale "afflittività". Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive, che possono essere applicate anche in via cautelare, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il suddetto decreto è stato integrato con successive modifiche **(3)**.

3. ESIMENTE RICONOSCIUTA IN CASO DI ADOZIONE DI UN ADEGUATO SISTEMA AMMINISTRATIVO

Il **D.Lgs n. 231/2001**, riconoscendo il merito delle organizzazioni che si adoperano affinché i reati non vengano compiuti dai soggetti a loro legati, stabilisce, con l'articolo 6, che **la società non risponda** se prova che:

*a) l'organo dirigente **ha adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati** della specie di quello verificatosi;*

*b) **il compito di vigilare** sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento **è stato affidato a un organismo dell'ente** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*

*c) **le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli** di organizzazione e di gestione;*

d) ***non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo di cui alla lettera b)*".

Il **co. 2**, dell'**art. 6**, detta le procedure da mettere in atto nella costruzione del modello:

*a) **individuare le attività** nel cui ambito possono essere commessi reati;*

*b) **prevedere specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*

*c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;*

*d) prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*

*e) introdurre un **sistema disciplinare idoneo** a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*".

4. ATLAS COPCO ITALIA S.R.L.

Atlas Copco Italia S.r.l, che ha la propria sede a Cinisello Balsamo (Mi), è una società del Gruppo internazionale Atlas Copco, la cui capogruppo ha sede a Stoccolma in Svezia, che impiega circa 40.000 dipendenti, ha centri di produzione in molti paesi del mondo ed è *leader* mondiale nel settore dei compressori d'aria e generatori, delle attrezzature per ingegneria civile e miniere, degli utensili industriali e dei sistemi di assemblaggio.

La storia di Atlas Copco in Italia è stata costituita nel inizia nel 1950, quando a Roma nasce la SAMPA, acronimo di Società per Azioni Macchine Pneumatiche Atlas.

Dopo un anno, la SAMPA si trasferisce a Milano e nel 1956, parallelamente alla trasformazione della capofila Atlas Diesel di Stoccolma in Atlas Copco AB, cambia la propria ragione sociale in Atlas Copco Italia S.p.A. (Copco = COmpagnia Pneumatica COmmerciale).

L'espansione di Atlas Copco nel corso degli anni ha portato all'acquisizione di numerose compagnie italiane specializzate nei settori dei compressori e utensili industriali.

La società conta su circa 280 dipendenti dislocati su tutta la penisola tra tecnici, forza commerciale e impiegati, ed è leader nello sviluppo, vendita e noleggio di compressori d'aria, utensili industriali, soluzioni per il vuoto ed equipaggiamento portatile per l'energia.

Atlas Copco Italia S.r.l. è interamente partecipata da Atlas Copco Sickla Holding A.B. (Svezia) ed è soggetta da parte della capogruppo (Atlas Copco AB) a direzione e coordinamento.

In Italia, Atlas Copco Italia S.r.l. controlla le società di cui all'allegato 1.

4.1. Sistema di gestione

Atlas Copco Italia S.r.l, ha attuato e mantiene aggiornato un *Sistema di Gestione per la Qualità*, identificando i processi necessari e la loro applicazione nell'ambito dell'azienda.

La società ha stabilito le interazioni tra questi processi, determinando criteri e metodi necessari per assicurare l'efficacia dell'operatività e del controllo degli stessi, assicurando la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per attuarli, monitorarli, misurarli e analizzarli, al fine di mettere in atto le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati e il miglioramento continuativo di tali processi.

La documentazione del *Sistema di gestione* è la raccolta delle disposizioni interne che regolano le attività svolte da tutte le funzioni aziendali di Atlas Copco Italia S.r.l. e comprende:

- organigrammi e *Job Descriptions*;
- procedure e istruzioni;

- documenti di pianificazione, realizzazione e controllo dei processi aziendali, nonché la documentazione di processo inserita e gestita attraverso programmi informatici specifici.

Il controllo della documentazione è eseguito sistematicamente al fine di assicurare che tutti i documenti del *Sistema di gestione*, nonché la documentazione esterna - come leggi e normative di settore - siano tenuti sotto controllo.

Vengono così mantenute attive procedure documentate per il controllo, l'approvazione, l'emissione e le modifiche della documentazione interna ed esterna che influisce sul Sistema di gestione.

Tutti i documenti sono oggetto di analisi da parte dei responsabili Funzionali e sono portati in sede di riunione delle Direzioni a dimostrazione delle attività di controllo esercitate sulle rispettive aree di competenza.

Le Direzioni di Atlas Copco Italia S.r.l. sono fortemente orientate allo sviluppo e al miglioramento del proprio Sistema di gestione.

Le responsabilità di gestione, esecuzione e verifica delle attività di ogni singola area aziendale sono affidate ai Responsabili Funzionali e al personale operativo che a loro
riferisce, secondo quanto indicato nelle relative *Job Descriptions* e procedure.

Le Direzioni garantiscono che il personale che ha responsabilità relative al Sistema di gestione abbia:

- le necessarie competenze;
- un adeguato grado di istruzione, formazione ed esperienza.

Le informazioni sul personale sono raccolte nella intranet aziendale Share Point - The Hub, all'interno del database "*Benvenuto in Atlas Copco Italia*" sono disponibili alla visione da parte di tutti i dipendenti e sono gestite in conformità al D.lgs. 196/2003 e al Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR").

In applicazione anche di quanto disposto dal Codice deontologico, Atlas Copco Italia S.r.l. riconosce, nell'ambito della parte fissa del trattamento economico, quanto disposto dal CCNL di categoria (Terziario e Servizi) e gli obblighi derivanti dall'applicazione del Contratto Integrativo Aziendale stipulato con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

A capo di ogni Divisione dell'Atlas Copco Italia S.r.l. vi è un Direttore (**General Manager**/**Country Manager**) con funzione anche di Legale Rappresentante della rispettiva Divisione, munito di tutti i poteri, nell'ambito della rispettiva Divisione, ad eccezione delle operazioni bancarie, conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della Società.

I Direttori svolgono i seguenti compiti principali:

- garantire che le strategie commerciali ed economiche impartite dalla Business Area del Gruppo siano correttamente applicate;
- coordinare le Business Lines della Divisione per il raggiungimento degli obiettivi concordati annualmente con le Divisioni della Business Area del Gruppo;
- presiedere alle varie riunioni per le decisioni operative della Divisione;
- rappresentare la Divisione per tutte le attività esterne all'azienda;
- assicurare una corretta gestione della Divisione affinché siano garantiti alla stessa una adeguata funzionalità ed efficienza per lo sviluppo del business;

Inoltre, come rappresentanti delle Direzioni della società hanno il compito di:

- assicurare che i processi necessari siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati;
- riferire su ogni esigenza di miglioramento, nell'ambito delle riunioni del management aziendale;
- assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente nell'ambito di tutta l'organizzazione in conformità alla strategia della Business Area del Gruppo.
- promuovere la conoscenza dei requisiti impliciti ed espliciti del cliente nell'ambito di tutta l'organizzazione;
- assicurare una corretta gestione affinché siano garantiti all'azienda una adeguata funzionalità ed efficienza per lo sviluppo del business;
- rappresentare la società per tutte le attività esterne all'azienda;
- assicurare una gestione sana e corretta della Società e un'efficienza adeguata allo sviluppo del proprio business.

Il ***Business Controller*** di Atlas Copco Italia ha le seguenti funzioni:

- controllare il risultato economico della rispettiva Divisione ed assicurare che le attività relative al reporting, alla contabilità ed agli aspetti fiscali siano in linea con le regole del Gruppo nel rispetto delle norme italiane;
- cooperare con gli Hub di Praga e Brno per realizzare sinergie per il miglioramento dei vari processi amministrativi;
- assistere il management per raggiungere obiettivi e profitto;
- sviluppare il sistema informatico per le attività di comunicazione ed amministrazione in relazione alle necessità individuate nel continuo monitoraggio delle varie attività;
- gestire le risorse economiche curando particolarmente il controllo dei crediti.

Le responsabilità funzionali vengono definite dai Direttori i quali, muniti dei necessari poteri, conferiscono specifiche Procure alle funzioni manageriali e *autorizzazioni ad agire* alle funzioni operative, conformemente alle procedure del Sistema Qualità.

4.2. Rappresentanza legale

La rappresentanza legale è attribuita per legge e per delibera da parte del **Consiglio di Amministrazione** ai seguenti soggetti:

- **Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- **Consigliere/i**
- **Direttori Generali**

L'attribuzione e la distribuzione dei poteri, sia a firma singola che a firma congiunta, sono state regolarmente deliberate nelle opportune sedi e trovano sintetica schematizzazione nella tabella allegata in **APPENDICE 1**, mentre la tabella allegata in **APPENDICE 2** riporta i ruoli e le relative attribuzioni.

4.3. Bilancio di esercizio e comunicazioni sociali

I soggetti che intervengono nella procedura di formazione e redazione del bilancio sono elencati in **APPENDICE 3**.

La formazione della bozza del bilancio di esercizio avviene con il supporto di un consulente esterno. Per la determinazione delle imposte sul reddito, se ne trasmette copia al dipartimento fiscale della Divisione Holding.

Successivamente il bilancio elaborato sarà oggetto di discussione con il *Vice President Holding*, per poi essere presentato al *Legal Board* e al *Business Board*. Infine, dopo la verifica contabile da parte di una società di revisione, si provvederà all'approvazione del bilancio in sede assembleare e quindi al deposito del medesimo in Camera di Commercio.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

Atlas Copco Italia S.r.l., in aderenza alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, ha provveduto a dotarsi di un **Organismo di Vigilanza**, in breve **OdV**. Esso è autonomo e indipendente e risponde solo al Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, ove nominato.

5.1. Composizione e ubicazione

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società. L'OdV è ubicato presso la sede legale di Atlas Copco Italia S.r.l.

5.2. Funzioni e poteri

L'OdV:

- **vigila** sull'osservanza del modello;
- ne constata l'**efficacia** e adeguatezza;
- verifica le eventuali necessità od opportunità di **miglioramento** del modello;
- verifica le eventuali necessità di **aggiornamento** del modello, con riferimento, in particolare alle eventuali evoluzioni normative in materia di responsabilità amministrativa, ovvero con riferimento ad eventuali mutamenti della fisionomia aziendale;
- **informa** il Consiglio di Amministrazione.

Nell'esecuzione delle sue funzioni l'OdV **avrà il potere/dovere** di:

- **emanare** comunicazioni dispositive o informative;
- **effettuare** verifiche interne;
- **effettuare** indagini mirate, in particolare se stimolate da segnalazioni;
- **definire** e dare corso a programmi di formazione;
- **rispondere** a quesiti che vengano posti al fine di ottenere chiarimenti sulla legittimità di specifici comportamenti.

Inoltre l'OdV:

- Almeno una volta all'anno predispone una relazione sull'attività svolta che riporta al Consiglio di Amministrazione.
- Mette in atto procedure che consentano a persone informate di segnalare fatti potenzialmente censurabili.
- Mette in atto procedure che agevolino, in generale, la comunicazione da e verso l'OdV stesso.

5.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e segnalazioni

Tutti i soggetti tenuti all' osservanza della presente disciplina dovranno portare a conoscenza dell'ODV, mediante invio allo stesso di ogni informazione, proveniente anche da terzi, attinente a fatti rilevati che manifestino violazioni all'attuazione del MODELLO.

In proposito, si fa presente che la segnalazione non deve necessariamente essere anticipata al proprio superiore gerarchico.

L'ODV analizzerà e valuterà direttamente tutte le segnalazioni ricevute e si confronterà al riguardo con il Responsabile Risorse Umane, in modo da attivare la procedura di indagine ed eventualmente il procedimento disciplinare.

Si precisa inoltre che le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni o sospetti di violazioni o tentate violazioni del MODELLO e/o delle procedure che ne costituiscono l'attuazione devono necessariamente essere inoltrate in forma scritta.

Le comunicazioni dovranno essere depositate per iscritto, in busta chiusa, presso la segreteria del responsabile della funzione Holding oppure potranno essere inviate alla casella e-mail anonima appositamente istituita dall' O.d.V. stesso e messa a disposizione di tutto il personale affinché possa essere utilizzata per eventuali comunicazioni relative a comportamenti/atti potenzialmente rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In ogni caso, l'ODV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante; in particolare, è fatto obbligo ai membri dell'ODV di non comunicare a terzi l'identità del segnalante (ove nota), fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede.

6. ATTIVITÀ DI VERIFICA

6.1. Verifiche semestrali

Ogni semestre l'OdV procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggiore rilevanza conclusi dalla società in aree di attività a rischio.

6.2. Verifiche annuali

Ogni anno l'OdV sottoporrà a revisione l'effettivo funzionamento del presente Modello, valutando criticamente le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le attività dell'organo di controllo e verificando la conoscenza del modello e dei suoi fini.

I risultati della revisione operata saranno inseriti in una relazione che sarà sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

7. WHISTLEBLOWING POLICY

Con l'espressione *whistleblowing* si fa riferimento al dipendente che segnala all' organismo aziendale preposto violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico.

Così è stato disposto con l'aggiunta di tre nuovi commi all' art.6 del D.lgs. 231/01.

Alla luce della novella legislativa, è ora previsto che tutte le società dotate di Modello 231 debbano implementare, nel quadro dell'attività «231» uno o più canali comunicativi mediante i quali sia consentito ai soggetti segnalanti di «presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite» rilevanti ai sensi del Decreto 231.

Il contenuto delle segnalazioni che il soggetto segnalante inoltra attraverso i predetti canali comunicativi deve attenersi ai seguenti requisiti utili a fornire tutti gli elementi necessari a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve quantomeno contenere i seguenti elementi:

- Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione:
- Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- Se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione:
- L'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;

Tali segnalazioni dovranno, in ogni caso, essere fondate «su elementi di fatto precisi e concordanti»: i canali non possono essere utilizzati con finalità diverse dalla tutela dell'integrità dell'ente.

Secondo quanto previsto dalla Legge sul Whistleblowing, inoltre, i canali comunicativi dovranno garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

A tal fine dovrà essere predisposto, attivato e divulgato un canale alternativo di segnalazione tale da garantire la riservatezza del segnalante.

Dovrà essere inoltre sancito, e ancora opportunamente divulgato, il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tal proposito, particolare rilevanza è assunta dal novellato art. 6, comma 2-quater, del

Decreto 231, ai sensi del quale «il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo», così come il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria».

Sono previste sanzioni a carico di chi viola suddetto divieto, nonché di chi «effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate».

L'OdV è investito di rilevanti compiti di vigilanza, aventi ad oggetto:

a) il rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, che la nuova disciplina correda di un impianto sanzionatorio che dovrà essere integrato nel sistema disciplinare ex art. 6, comma 2, lett. e, del Decreto 231;

b) Il corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti, atteso che il novellato art. 6 prevede che sia sanzionato (oltre al soggetto che abbia posto in essere atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del whistleblower) anche colui che «effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate».

Il corretto funzionamento del sistema di whistleblowing presuppone che i soggetti interessati ne siano adeguatamente informati e che questi siano messi in condizione di usufruire dei sistemi volti alla segnalazione dei reati o delle irregolarità.

A tal riguardo, l'OdV vigila sul fatto che da parte dell'ente venga intrapreso quanto necessario ai fini della formazione dei dipendenti e dei collaboratori, dovendo illustrare, a titolo esemplificativo:

a) i tratti principali della nuova disciplina;
b) l'apparato sanzionatorio istituito a tutela dei segnalanti e del corretto uso dei canali informativi, integrato nel Modello;
c) il materiale funzionamento e le modalità di accesso ai tool impiegati per istituire il sistema di segnalazione previsto dalla disciplina in esame.

   Pur in mancanza di un'espressa previsione nella Legge sul Whistleblowing, la scelta operata dal Legislatore di collocare la disciplina in parola proprio nel Decreto 231 avvalora l'idea secondo cui l'Organismo di Vigilanza rivestirà il ruolo di destinatario delle segnalazioni effettuate dai whistleblower.

A tale conclusione porta, altresì, la circostanza che l'Organismo di Vigilanza è già destinatario di flussi informativi aventi ad oggetto le risultanze periodiche dell'attività di controllo, nonché di tutte «le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili» da parte delle funzioni aziendali.

8. REATI E OPERATIVITÀ AZIENDALE

Reati e operatività aziendale

Nella tabella che segue sono elencate tutte le fattispecie prese in considerazione dal Decreto Le fattispecie sono state calate nell'operatività aziendale e confrontate con le varie attività di business, in base ad una analisi che ha preso in esame ogni Linea/Area aziendale della Società. In questo modo si sono potuti identificare quei reati che potrebbero essere commessi dall'organizzazione e i reati che, invece, non riguardano la Società.

Quanto alla metodologia seguita, si è in particolare ritenuto opportuno, in via preliminare, esaminare le singole fattispecie di reato seguendo l'ordine del Decreto (prendendo le mosse dai reati previsti dall'art. 24 per passare poi alla disamina delle fattispecie delittuose di cui agli articoli 25 e seguenti). Sono stati, quindi, individuati i settori "a rischio" in ambito aziendale, tenendo presente che **la responsabilità amministrativa prevista dal citato provvedimento di legge è configurabile soltanto se il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.**

Rif.	**Descrizione reato**	**Area aziendale a rischio**
Art. 24	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea *Art. 316-bis, codice penale*	**Nessuna area**
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea *Art. 316-ter, codice penale*	Direzione amministrativa, Responsabili operativi, Alta direzione.
Art. 24	Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico *Art. 640, comma 2, n.1, codice penale*	Alta Direzione
Art. 24	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche *Art. 640-bis, codice penale*	**Nessuna area**
Art. 24	Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico Art. 640-ter codice penale	Alta direzione, Amministratori di Sistema.

Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati *Art. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies, 491-bis, 640-quinquies codice penale,* *Art. 55 comma 9 D.Lgs. 231/2007*	Amministratori, Dirigenti, Responsabili di sistema, Consulenti finanziari
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata *Art. 416, comma 6, 416-bis, 416ter, 630 codice penale*	**Nessuna area**
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione *Art. 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis, codice penale*	Alta direzione, soggetti muniti della rappresentanza sociale.
Art. 25-bis	Falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo e marchi *Art. 453, 454, 455, 459, 460, 461, 457, 464 codice penale*	**Nessuna area**
Art. 25-bis comma 1, lett. f) bis	Falsità in strumenti o segni di riconoscimento *Art. 473-474 codice penale*	**Nessuna area**
Art. 25-bis-1	Delitti contro l'industria e il commercio *Art. 513, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater, 513-bis 514codice penale*	**Nessuna area**
Art. 25-ter	Reati societari - False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali a danno della società, dei soci o dei creditori *Art. 2621, 2621-bis, 2622, codice civile*	Amministratori, Alta direzione; Direzione amministrativa, Segreteria societaria.
Art. 25-ter	Reati societari - Falso in prospetto *Art. 2623 comma 1 codice civile*	**Nessuna area**
Art. 25-ter	Reati societari - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione *Art. 2624 comma 1 e comma 2, codice civile*	Direzione amministrativa, Segreteria societaria.
Art. 25-ter	Reati societari - Impedito controllo che abbia determinato un danno per i soci *Art. 2625, comma 2, codice civile*	Amministratori, Alta direzione; Direzione amministrativa.
Art. 25-ter	Reati societari - Formazione fittizia di capitale **Art. 2632, codice civile**	Amministratori, Alta direzione, Direzione amministrativa.
Art. 25-ter	Reati societari - Indebita restituzione dei conferimenti Art. 2626, codice civile	Amministratori.
Art. 25-ter	Reati societari - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve *Art. 2627, codice civile*	Amministratori.

Art. 25-ter	Reati societari - Illecite operazioni su azioni o quote sociali o delle società controllate *Art. 2628, codice civile*	Amministratori.
Art. 25-ter	Reati societari - Operazioni in pregiudizio dei creditori *Art. 2629, codice civile*	Amministratori, Alta direzione.
Art. 25-ter	Reati societari - Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori *Art. 2633, codice civile*	**Nessuna area**
Art. 25-ter	Reati societari - Illecita influenza sull'assemblea *Art. 2636, codice civile*	Amministratori.
Art. 25-ter	Reati societari - Aggiotaggio *Art. 2637, codice civile*	Amministratori, Alta direzione, Direzione amministrativa, Consulenti finanziari
Art. 25-ter	Reati societari - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi *Art. 2629-bis, codice civile*	Amministratori, Alta direzione.
Art. 25-ter	Reati societari - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle società pubbliche di vigilanza *Art. 2638, commi 1 e 2, codice civile*	Amministratori, Alta direzione, Direzione amministrativa, Amministratore di sistema.
Art. 25-ter	Reati societari - Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione *Art. 2635 comma 3, 2635-bis comma 1, codice civile*	Amministratori, Alta direzione, Direzione amministrativa, Addetti commerciali
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione	**Nessuna area**
Art. 25-quarter- 1	Casi particolari di delitto contro la persona – Mutilazione organi genitali femminili *Art. 583-bis, codice penale*	**Nessuna area**
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale (Riduzione o mantenimento in schiavitù; Tratta di persone; Acquisto e alienazione schiavi; Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; Prostituzione minorile; Pornografia minorile; Detenzione di materiale pornografico; Adescamento di minorenni) *Art 600, 601, 602 e 603-bis, 600-bis primo comma, 600-ter primo e secondo comma, 600-bis secondo comma, 600-ter terzo e quarto comma, e 600-quater, 609-undecies, codice penale*	**Nessuna area**
Art. 25-sexies	Abusi di mercato *Parte V, Titolo I-bis, Capo II TUF*	Amministratori, Alta direzione, Consulenti finanziari.

Art. 25-septies	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro *Art. 589, 590, codice penale*	Amministratori; Alta direzione, Responsabile sicurezza, qualità e ambiente.
Art. 25-octies	Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Autoriciclaggio *Art. 648, 648-bis, 648-ter, codice penale*	Amministratori, Alta direzione, Addetti commerciali, Consulenti finanziari.
Art. 25 - novies	Delitti in materia di violazione del diritto di autore *Art. 171 primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22/04/1941, n. 633*	**Nessuna area**
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria *Art. 377-bis codice civile*	Amministratori, Alta direzione, Direzione amministrativa.
Art. 25 - undecies	Reati Ambientali Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; Circostanze aggravanti; Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; Uccisione, distruzione specie protette; Distruzione deterioramento habitat) *Art. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-octies, 452-sexies, 727-bis, 733-bis, codice penale. Dlgs 152/2006; L. 150/1992; L. 549/1993; Dlgs 202/2007; Dlgs 152/2006*	Amministratori, Alta direzione, Responsabile di sicurezza, qualità ambiente
Art. 25 – duodecies	Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto *Art. 3, comma 3-bis, L 654/1975 Testo Unico sull'immigrazione*	Amministratori, Alta direzione
Art. 25 – terdecies	Razzismo e xenofobia *Art. 22, comma 12-bis, 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, 5, Dlgs 286/1998*	**Nessuna area**
Art. 25 – quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati *Art. 1, 4, L 401/1989*	**Nessuna area**
Art. 25 – quinquiesdecies	Reati Tributari	Amministratori; Alta direzione, Direzione amministrativa, Consulenti fiscali.

9. PROCESSI SENSIBILI

9.1. Rapporti con la pubblica amministrazione

I principali processi sensibili nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione concretamente individuati sono i seguenti:

- contatti con Pubblici Ufficiali (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Enti previdenziali e assistenziali);
- richiesta di finanziamenti e contributi pubblici, ivi compresi quelli disposti dall'Unione Europea;
- utilizzo di finanziamenti erogati dallo Stato, da Enti Pubblici, e/o dall'Unione Europea;
- contenziosi giudiziari e tributari;
- partecipazione a gare e appalti pubblici.

9.2. Rapporti regolati dal diritto societario

I principali processi sensibili nell'area del diritto societario concretamente individuati sono i seguenti:

- bilancio di esercizio e relazione sulla gestione;
- operazioni sul capitale sociale;
- predisposizioni di situazioni intrannuali destinate agli istituti di credito;
- messa a disposizione delle informazioni necessarie alla società di revisione incaricata della certificazione del report e al controller della casa madre, nonché al revisore incaricato del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis C.C.;
- attività di pubbliche relazioni svolta anche attraverso l'attivazione di un sito internet;
- conferimenti in società;
- svolgimento dell'assemblea;
- atti diversi dai quali possono derivare pregiudizi ai creditori.

9.3 Rapporti con lo Stato ed enti pubblici

a) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (la L. 161/2017 ha modificato l'articolo 24 D.Lgs. n. 24/231).

Sotto questa voce viene sanzionata la commissione dei delitti di cui agli articoli del Codice Penale 316-bis e ter, 640 c.2., n. 1, e 640-bis, se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

I citati articoli trattano la commissione di delitti quali la malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter); la truffa a danno dei citati soggetti (art. 640, c.2 n.1); la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) con particolare gravità se l'illecito riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, concesse da parte dello Stato o di altri enti pubblici della comunità europea.

b) Delitti fiscali.

Il D.L.124/019, convertito nella legge 157/019 introduce la responsabilità degli enti ex D. lgs. 231/01 per i cosiddetti delitti fiscali.

La novità è rappresentata dalla intervenuta inclusione del delitto di *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti* di cui all'art. 2 del D.L. 74/2000 nel catalogo dei reati presupposto di cui al Decreto 231/2001 sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti. La norma punisce quanti indichino in dichiarazione, allo scopo di evadere le imposte, elementi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti pe operazioni inesistenti.

Peraltro, è interessante notare che il legislatore italiano, prevendo la responsabilità degli enti per siffatta fattispecie criminosa, è andato oltre il tracciato normativo della direttiva (UE) 2017/1371 giacché la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti non si limita a punire le condotte evasive dell'imposta sul valore aggiunto ma colpisce altresì l'evasione delle imposte dirette.

L'estensione agli enti della responsabilità per siffatto reato viene realizzata attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 25-quinquiesdecies, rubricato Reati Tributari, nel D. Lgs. 231/2001.

La novella normativa si occupa anche di determinare la sanzione applicabile per il delitto di *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti*. Tale sanzione è quella pecuniaria fino a cinquecento quote, da calcolarsi, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 del D. Lgs. 231/2001, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali

dell'ente. Salvo modifiche in sede di conversione del Decreto Fiscale, l'ente cui sia imputato il reato in esame non potrà vedersi applicare misure interdittive di sorta, mentre sarà sempre passibile di confisca, in virtù della regola generale dettata dall'art. 19 del D. Lgs. 231/2001.

10. PROTOCOLLI DI COMPORTAMENTO

10.1. Principi generali

I principi generali dell'organizzazione della società sono i seguenti:

- le funzioni sono adeguatamente definite;
- i poteri attribuiti sono coerenti con le funzioni ricoperte;
- ogni operazione è adeguatamente verificabile e documentata, in particolare se rilevante al fine del D.lgs. n. 231/2001.

10.2. Gestione del denaro

La società evita di utilizzare direttamente il denaro contante come mezzo di pagamento, salvo che per pagamenti di modestissimo ammontare, in relazione ai quali, in ogni caso, viene conservata adeguata documentazione. Anticipi in denaro, inoltre, possono essere consegnati ai dipendenti per le trasferte.

Le operazioni bancarie sono gestite secondo rigide regole che comportano l'intervento, in alternativa al Consiglio di Amministrazione e al Dirigente di divisione, di una firma abbinata di un numero adeguatamene limitato di soggetti.

10.3. Area Pubblica Amministrazione

Nell'ambito dei processi sensibili, i principi generali, si estrinsecano concretamente nelle procedure descritte in seguito.

a) contatti con Pubblici Ufficiali

Nel caso in cui Pubblici Ufficiali, per motivi di ufficio, accedano presso la sede di Atlas Copco S.r.l. il rapporto con i funzionari viene gestito direttamente da un rappresentante dalla Funzione Holding, o, in sua assenza, da un Direttore.

Il rappresentante della Funzione Holding ha cura di interloquire con il pubblico ufficiale alla presenza di un altro soggetto appartenente alla struttura e competente in materia (ad esempio, in caso di accesso da parte di funzionari dell'Agenzia delle Entrate o della

Guardia di Finanza, potrà avere l'assistenza di un contabile, o del consulente fiscale, mentre in caso di accesso di funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, potrà avere l'assistenza del direttore del personale).

Di ogni colloquio che intercorra con Pubblici Ufficiali, il cui contenuto non sia riportato su apposito verbale dal funzionario e che sia tuttavia rilevante ai fini del Decreto, ovvero che possa presentare rischi di commissione dei reati *infra* descritti, ogni dipendente redige un breve *memorandum* scritto, che trasmette al''OdV. Dovranno, inoltre, essere riportati all'OdV tutti i fatti o gli atti di consistente rilevanza, e rischiosità.

b) richiesta di finanziamenti e contributi pubblici, ivi compresi quelli disposti dall'Unione Europea

La richiesta di finanziamenti e contributi pubblici, ivi compresi quelli disposti dall'Unione Europea, viene gestita dal Direttore della Divisione interessata, il quale darà disposizione perché sia trasmessa una breve relazione per l'OdV.

c) utilizzo di finanziamenti erogati dallo Stato, da Enti Pubblici, e dall'Unione Europea

L'utilizzo di finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici e dall'Unione Europea avviene sotto il diretto controllo del Direttore della Divisione interessata, che ne verifica la coerenza con i connessi vincoli.

Il Business Controller, o altro delegato del Direttore di Divisione, predispone una breve relazione per l'OdV.

d) contenziosi giudiziari e tributari

I contenziosi giudiziari vengono gestiti con l'assistenza di consulenti esterni, che sono incaricati dal Direttore di Divisione interessato.

L'OdV deve essere tempestivamente informato e aggiornato sullo stato dei contenziosi incardinati e di ogni sviluppo rilevante ai fini del Decreto.

e) partecipazione a gare e appalti pubblici

La partecipazione a gare e appalti pubblici viene gestita dal direttore dell'area interessata e dal business line manager responsabile della relativa area commerciale. Per ogni gara o appalto pubblico che siano di significativa entità e importanza viene predisposta una breve relazione per l' OdV.

10.4. Area societaria

Nell'ambito dei processi sensibili, i principi generali, si riassumono concretamente nelle procedure descritte di seguito.

a) bilancio di esercizio, relazione sulla gestione e situazioni intrannuali destinate agli istituti di credito

La Società cura e verifica che tutte le operazioni poste in essere siano:

- basate su adeguate analisi economiche,
- decise dall'adeguata funzione e dall'adeguato livello gerarchico,
- verificabili in virtù dell'esistenza di esauriente documentazione,
- tempestivamente registrate.

Quanto sopra vale anche con riferimento agli impegni da cui possano derivare oneri o responsabilità.

La Società cura e verifica, inoltre, che tutte le fatture e i documenti consimili pervenuti siano tempestivamente registrati e mandati in esecuzione previo esame dei responsabili dei centri di costo relativi che ne accertano la legittimità e la congruità, ciò anche al fine di evitare che:

- siano registrate operazioni fittizie,
- le operazioni effettive siano registrate in modo inesatto o fuorviante.

b) operazioni sul capitale sociale

Prima di realizzare ogni operazione riguardante il capitale sociale viene redatta una breve relazione da inoltrare all'OdV che, nella misura in cui ne ravvisi l'opportunità o la necessità, espone le proprie riserve al Consiglio di Amministrazione.

c) messa a disposizione delle informazioni necessarie alla società di revisione incaricata

La Società pone a disposizione della società di revisione tutta la documentazione e le informazioni rilevanti, attivandosi con diligenza e spirito collaborativo.

d) attività di pubbliche relazioni, svolta anche attraverso l'attivazione di un sito *internet*

Le informazioni rilasciate nell'ambito delle pubbliche relazioni, svolte anche attraverso il sito internet, sono sottoposte per quanto di competenza, all'OdV.

10.5. Sicurezza sul lavoro

La società ha implementato un Sistema di Gestione della Sicurezza secondo lo standard ISO 45001 . Il "Sistema di Gestione della Sicurezza" – SGS è attualmente aggiornato ed integrato con Il Sistema di Gestione qualità e ambiente.

Lo scopo è quello di creare un Sistema di Gestione Integrato (QHSE) e conservare un ambiente di lavoro che realizzi contestualmente i seguenti obiettivi:

a) conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
b) prevenzione degli infortuni sul lavoro;
c) prevenzione delle malattie professionali;
d) promozione del benessere dei lavoratori.

Sono coinvolte le sedi locali, i clienti, i fornitori, tutti i lavoratori, indipendentemente dal rapporto contrattuale instaurato con la Società, gli appaltatori (D.lgs. 81/08 art 26), la progettazione, la pianificazione e lo sviluppo dei processi, gli acquisti, le modalità di svolgimento delle attività lavorative, le modalità di fornitura dei servizi, le verifiche e i controlli, le attività di formazione e informazione (D.lgs. 81/08 art. 15-36-37).

Il gruppo Atlas Copco si impegna a raggiungere i seguenti obiettivi:

- Diminuire il trend infortunistico definendo i seguenti indicatori:
  i. indice di frequenza (n° infortuni/h) x 1.000.000;
  ii. indice di gravità (infortuni/n° lavoratori anno) x 1.000;
- Coinvolgimento e sensibilizzazione del personale e dei fornitori verso le tematiche di tipo ambientale;
- Adozione di una Politica integrata per la Qualità, l'ambiente e la sicurezza sul lavoro

La società si propone di mantenere l'attuale ottimale trend infortunistico e a tal fine ha creato un Servizio di Protezione e Prevenzione composto come segue:

a) Responsabile interno del Servizio di Prevenzione e Protezione;
b) Addetto interno al Servizio Di Prevenzione e Protezione;
c) Medico competente;
d) tre Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;

Il Servizio ha il compito di sorveglianza del costante miglioramento e riduzione del rischio residuo, attraverso la quotidiana verifica dei rischi lavorativi, il continuo aggiornamento delle procedure e il controllo periodico degli ambienti di lavoro, oltre che la formazione e l'informazione dei lavoratori.

11. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Per rispondere alle nuove esigenze normative, con particolare riferimento all'art. 25-undecies **(4)** del DLgs n.231/2001, Atlas Copco Italia ha provveduto alla progettazione e adozione di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 che assicura:

- Conoscenza della legislazione ambientale applicabile alle attività dell'impresa e analisi degli aspetti ambientali significativi che le riguardano
- Pianificazione delle attività di controllo operativo volte a garantire il rispetto delle normative ambientali
- Sensibilizzazione e formazione del personale, in particolare quello con responsabilità di coordinamento e controllo
- Definizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo finalizzato alle tematiche ambientali, adeguato a soddisfare le esigenze del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati ambientali
- Possibilità di misurare le prestazioni ambientali dell'organizzazione.

Il Gruppo Atlas Copco ha adottato le seguenti procedure:

- Identificazione e valutazione degli aspetti ed impatti ambientali,
- Gestione delle emergenze/incidenti che hanno impatto sull'ambiente,
- controllo e coordinamento dei requisiti ambientali dei fornitori,
- Gestione della conformità legislativa e monitoraggio ambientale,
- Gestione dei rifiuti e dei consumi energetici.

Il gruppo Atlas Copco si impegna a raggiungere i seguenti obiettivi:

- Riduzione del proprio impatto ambientale complessivo
- Prevenire l'inquinamento ambientale
- Coinvolgimento e sensibilizzazione del personale e dei fornitori verso le tematiche di tipo ambientale
- Miglioramento delle performance ambientali tramite l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, ove economicamente praticabile
- Definizione di indicatori per un agevole controllo delle performance.

11.1. Principi di comportamento

I principi di comportamento elencati di seguito devono essere seguiti da **tutti coloro che operano per conto e con Atlas Copco Italia** e in particolare da coloro che sovrintendono o controllano le attività di Atlas Copco Italia per conto o nel suo interesse.

In via generale è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di

comportamenti tali che possano determinare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito vengono elencati i principali obblighi che devono essere rispettati e osservati:

- Osservanza delle norme, dei regolamenti e delle procedure ambientali che disciplinano lo svolgimento delle attività del gruppo Atlas Copco.
- Ottenimento delle necessarie autorizzazioni ambientali.
- Ottenimento di evidenze dai fornitori e da altri soggetti terzi del rispetto delle normative ambientali, in base alla natura delle prestazioni rese.
- Attenersi alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta differenziata dei rifiuti.
- Smaltimento dei rifiuti prodotti nel rispetto delle procedure autorizzative.
- Segnalazione alle autorità competenti di eventuali emergenze ambientali o di eventuali disallineamenti o inefficienze nella gestione ambientale.

11.2. Verifiche

Il Gruppo Atlas Copco si impegna ad adempiere ai seguenti compiti:

- Monitorare le aree a rischio di commissione dei reati ed assicurarsi che i responsabili interni di tali aree siano adotti dei compiti e delle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di reati ambientali.
- Verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e delle regole di gestione rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati ambientali.
- Vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute.
- Comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti della Società affinché procedano all'eventuale adozione di misure disciplinari.

12. PROGRAMMA ANTICORRUZIONE

Il reato di "corruzione tra privati" è entrato a far parte delle fattispecie sanzionate dal D. Lgs. 231/01 dal 28 novembre 2011, data dell'entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190.

In forza di tale norma, viene integrato il catalogo di reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, con il richiamo dell'art. 319-quater C.P. inserito all'art. 25, comma 3 e con l'aggiunta della lettera s-bis all'art. 25-ter, comma 1, che inserisce nella norma i casi previsti dal nuovo art. 2635 C.C. **(5)**

È altresì di rilevante importanza l'ulteriore novella recata dal DDL 1189-B /2018 che riguarda il tema della corruzione tra privati in merito alla quale si introduce la procedibilità d'ufficio in luogo di quella su querela del soggetto offeso.

12.1. Responsabilità della società

Il D. Lgs. 231/01 recepisce tra i fatti rilevanti e sanzionabili a carico della società i casi previsti dal terzo comma dell'art. 2365 C.C. introducendo la nuova lettera s-bis nell'art. 25-ter, dichiarando sanzionabile la società alla quale appartiene il soggetto corruttore. Solo questa, infatti, è suscettibile di trarre un vantaggio dal comportamento illecito del proprio addetto, essendo viceversa il soggetto corrotto suscettibile di un danno.

12.2. Prevenzione della corruzione

Con il recepimento da parte del D. Lgs. 231/01 della nuova fattispecie di reati, si allarga l'ambito delle regole comportamentali di tutti coloro che operano per conto e nell'interesse di Atlas Copco con particolare attenzione da parte di chi dirige, controlla o sovraintende.

Pertanto, in via generale, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possono determinare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 25 e 25-ter del D. Lgs. 231/01.

In particolare, perché entra a far parte delle "attività sensibili" dell'azienda anche il processo di vendita, Atlas Copco pone particolare attenzione:

- Alla struttura dei poteri autorizzativi nell'ambito del processo
- Alla definizione dei prezzi di offerta
- Alla definizione delle condizioni di pagamento
- Alla concessione di eventuali agevolazioni

Qualsiasi anomalia riscontrata o ipotizzabile nello svolgimento dell'intero processo dovrà essere comunicata all'OdV che provvederà ad analizzare il caso.

12.3. Reato di concussione

Il DDL 1189-B / 2018 ha introdotto nell'elenco dei reati riportati dall'art. 25 del D. Lgs. 231/01 il nuovo reato di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

Tale reato è commesso da chi induce a dare o promettere benefici e remunerazioni in virtù di proprie, reali o asserite, relazioni nei confronti di pubblico ufficiale idonee a conseguire un prospettato risultato.

È opportuno chiarire che per la commissione di questo reato non è neppur necessario che la prospettata opera di corruzione vada a buon fine o semplicemente non venga neppure attuata come quando, ripetiamo, le relazioni vantate sono soltanto asserite.

Il DDL in esame reca altresì inasprimento delle sanzioni interdittive rispetto a quelle ordinarie, ovvero interdizione da due a sette anni, in luogo della sanzione ordinaria da tre mesi a due anni.

Tale inasprimento viene evitato quando si constata la diligenza dell'azienda che si sia organizzata per evitare conseguenze ulteriori dotandosi di efficaci strumenti di prevenzione, quali il presente documento e tutti i provvedimenti e presidi in esso riportati, tutti presenti ed operativi.

13. AUTORICICLAGGIO

Dal 1° gennaio 2015, con la legge 186/2014, è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico il nuovo reato di autoriciclaggio (ex art. 648ter. 1 c.p.), che con la modifica dell'art. 25 octies del D.Lgs. n. 231/01, è andato ad ampliare il catalogo dei reati riguardanti la responsabilità amministrativa degli enti.

Nel reato di autoriciclaggio può incorrere qualunque soggetto (anche società) che, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

13.1. Reati applicabili

Sono considerati applicabili alle aziende i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Ricettazione: previsto dall'art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;

Riciclaggio: previsto dall'art. 648-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: previsto dall'art. 648-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

13.2. Attività sensibili

L'azienda ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dall'art. 25-octies del Decreto:

- qualifica, valutazione, e selezione dei fornitori di beni, servizi e lavori;
- operazioni straordinarie;
- attività di *fund raising*.

13.3. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la qualifica, valutazione, e selezione dei fornitori di beni, servizi e lavori, i protocolli aziendali già esistenti prevedono che siano individuati degli indicatori di anomalia per identificare eventuali transazioni "a rischio" o "sospette" con fornitori sulla base del:

- profilo soggettivo della controparte (es. esistenza di precedenti penali, reputazione opinabile, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in atti di dubbia legalità);
- comportamento della controparte (es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
- dislocazione territoriale della controparte (es. transazioni effettuate in paesi *off shore*);
- profilo economico-patrimoniale dell'operazione (es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
- caratteristiche e finalità dell'operazione (es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali standard, dubbia finalità dell'operazione);

La scelta e valutazione della controparte avviene sulla base di requisiti predeterminati dall'azienda e dalla stessa rivisti e aggiornati con regolare periodicità se ritenuto necessario; l'azienda formalizza anche i criteri in base ai quali la controparte può essere cancellata dalle liste interne.

14. MISURE DISCIPLINARI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Per garantire l'efficacia del presente modello è stato adottato un sistema di sanzioni che si

rendano applicabili in caso in cui vengano violate le sue prescrizioni. La sanzione "interna", inoltre, è indipendente dall'avvio o dall'esito di un procedimento giudiziale.

La sanzione e la richiesta di risarcimento degli eventuali danni verranno commisurate al livello di responsabilità, all'eventuale esistenza di precedenti, all'intenzionalità del comportamento, alla sua gravità.

14.1. Misure previste per i lavoratori dipendenti non dirigenti

La violazione da parte dei dipendenti soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro costituisce illecito disciplinare, punibile con i seguenti provvedimenti:

- rimprovero verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico;
- licenziamento.

Nell'ambito delle sanzioni disciplinari devono essere rispettate le procedure e gli obblighi previsti dal Contratto Collettivo e dalle norme di legge.

14.2. Misure previste per i dirigenti

In caso di violazioni da parte di dirigenti si provvederà ad applicare le misure più idonee previste dalla legge, nel rispetto delle procedure previste dal Contratto Collettivo.

15. MISURE PREVISTE PER GLI ALTRI SOGGETTI

15.1. Misure previste per gli Amministratori

In caso di violazione da parte di uno o più Amministratori l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione, affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti.

15.2. Misure previste per i collaboratori esterni e i *partners*

Le violazioni commesse dai collaboratori esterni, sia imprenditori che professionisti, e dagli eventuali *partners* sono sanzionate in specifiche clausole inserite nei relativi contratti.

Resta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale danno.

16. SELEZIONE, FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Per la migliore efficacia deve essere garantita un'adeguata conoscenza e pubblicazione delle

regole di condotta. Il sistema di informazione e formazione è supervisionato dall'OdV.

16.1. Selezione e formazione del personale

Nell'ambito della selezione, il personale viene informato anticipatamente delle norme regolanti il Modello e dà atto di condividerne i contenuti e di aderirvi.

L'OdV organizza sessioni di formazione in favore del personale dipendente.

16.2. Selezione dei collaboratori esterni e dei *partners*

I collaboratori esterni e i *partners* vengono informati anticipatamente delle norme regolanti il Modello e danno atto di condividerne i contenuti e di aderirvi.

16.3. Informazione

L'OdV, in accordo con Il Consiglio di Amministrazione, si adopra ai fini di rendere adeguatamente noto anche all'esterno il Modello, o parte di esso.

17. APPROVAZIONE DEL MODELLO

Il presente Modello viene adottato a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione di Atlas Copco Italia S.r.l. riunitosi in data 23 marzo 2022

NOTE

(1)

- **la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;**
- **la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;**
- **la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.**

(2) I reati che attualmente assumono rilievo ai fini della disciplina in esame possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie:

- ***Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01)***

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1,c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

- ***Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)***

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

- ***Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)***

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)

- ***Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01)***

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- ***Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)***

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

- ***Delitti contro l'industria e il commercio (25-bis.1., D.Lgs. n. 231/2001)***

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

- ***Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)***

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.)
- Falso in prospetto (art. 2623, co. 2, c. c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, co. 1 e 2, c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)

- ***Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)***
- ***Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quarter.1, D.Lgs. 231/01)***

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

- ***Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)***

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

- ***Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)***

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184)
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185)

- ***Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)***

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.)

- ***Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25- octies, D.Lgs. 231/01)***

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

- ***Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)***

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di

qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art.171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941)
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a)
- abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b)
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c)
- detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d)
- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e)
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f)
- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis)
- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941
- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a)
- immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera

o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis)
- realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b)
- promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941)

- ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)***

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

- ***Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/01)***

- Reati previsti dal Codice penale
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- Inquinamento idrico (art. 137)
- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13)
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6)
- Siti contaminati (art. 257)
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art.260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda

rifiuti pericolosi
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)
- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi
- attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2)
- Inquinamento atmosferico (art. 279)
- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5)
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi
- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2) Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co.4)
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)
- Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi
- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2)
Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste

- ***Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)***

L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

(3) *Successive modifiche al D. Lgs 231/2001:*

- *L'**articolo 6, Legge 23 novembre 2001, n. 409**, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'**articolo 25-bis**, che mira a punire il reato di "falsità in monete,*

in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

- ***L'articolo 3, Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61**, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario ha introdotto l'**articolo 25-ter** del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti ai confronti dei **reati societari** configurati nel detto decreto.*
- *La **Legge 14 gennaio 2003, n. 7**, ha introdotto l'**articolo 25-quater** del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrative degli enti anche ai delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.*
- *La **Legge 11 agosto 2003, n. 228**, ha introdotto l'**articolo 25-quinquies** del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrative degli enti anche ai delitti contro la personalità individuale.*
- *L'**art. 9, co. 3, L. 18.4.2005, n. 62,** ha introdotto l'**art. 25-sexies** del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli enti anche ai delitti contro la personalità individuale.*
- *L'**art. 10, L. 16.3.2006, n. 146** ha esteso il regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a una serie di delitti denominati come transnazionali (tra i quali l'associazione mafiosa, il contrabbando, il traffico di stupefacenti ecc.).*
- *L'**art. 9, L. 3.8.2007, n. 123,** ha introdotto l'**art. 25-septies** del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli enti ai casi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.*
- *L'**art. 63, D.Lgs. 21.11.2007, n. 231,** ha introdotto l'**art. 25-octies** del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita anche quando realizzati su base nazionale.*

(4) ***Art. 25-undecies (Reati ambientali)***

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

(5)

- ***Art. 319-quater c.p., "induzione indebita a dare o promettere utilità":*** *"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".*
- ***Art. 2635 c.c.,"Corruzione tra privati":*** *"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".*

ALLEGATO 1

Società costituenti il gruppo in Italia

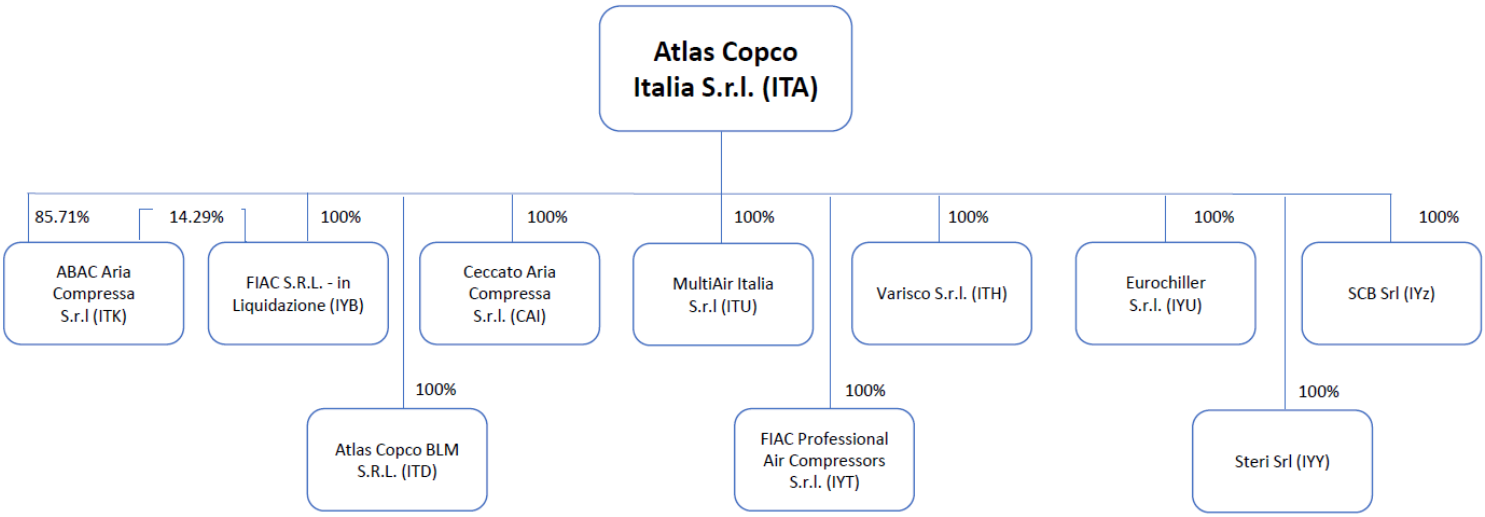

APPENDICE 1

Matrice poteri e vincoli di spesa

potere esercitato	tipo firma	Consiglio Amministr.	Presidente	Consigliere	General Manager	Business Controller	Funz. Amministr.	HR Holding Manager	Respons. Operativo
apertura conti correnti bancari e/o postali	congiunta (min. 2)			X	X	X	X[1]		
richiesta fidejussioni	congiunta (min. 2)			X	X	X			
operazioni sui conti correnti bancari e/o postali	singola			X	X	X	X		
accensione polizze fidejussorie e/o assicurative	congiunta (min. 2)			X	X	X			
rappresentanza legale fronte terzi	singola			X	X				
rappresentanza legale in sede giudiziaria	singola			X	X	X	X	X	
rappresentanza legale fronte autorità amministrativa	singola			X	X	X	X	X	
assunzione, sospensione, licenziamento dipendenti	singola			X	X			X	
assegnazione mansioni, qualifiche, attribuzioni dipendenti	singola			X	X			X	
conferimento procure generali e/o speciali	singola	X		X	X				
acquisto, permuta importazione macchinari, merci	singola con tetto di spesa[1]				X	X[1]			X[1]
stipula contratti per acquisto beni strumentali	singola con tetto di spesa[1]				X	X[1]			X[1]

potere esercitato	tipo firma	Consiglio Amministr.	Presidente	Consigliere	General Manager	Business Controller	Funz. Amministr.	HR Holding Manager	Respons. Operativo
Acquisto-vendita partecipazioni in società o imprese	esclusiva	X							
partecipazioni in consorzi e raggruppamenti d'impresa	esclusiva	X							
Vendita o acquisto di beni immobili in genere	esclusiva	X							
Accensione mutui a medio o lungo termine	congiunta (min 2)			X	X				
Costituzione, modifica, estinzione diritti su immobili sociali	esclusiva	X							

NOTE:

1) I limiti di spesa sono stabiliti in apposite tabelle nell'ambito delle procedure di Approvvigionamento del Sistema Qualità. Dette tabelle sono oggetto di revisione periodica in concomitanza con i Riesami del Sistema Qualità ordinari e/o straordinari

APPENDICE 2

Ruoli e attribuzioni

	RUOLO	NOMINATIVI
1	PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	Peter Hugo Monique Kinnart
2	CONSIGLIERE	Jose Manuel Funcia Codesal
3	CONSIGLIERE	Vagner Veloso Da Silva Rego
4	GENERAL MANAGER – Divisione Compressori (CT)	Juan Manuel Tejera Martinez
5	GENERAL MANAGER – Divisione Power Technique (PT)	Norbert Charles Paprocki
6	GENERAL MANAGER – Divisione Utensili Industriali (IT)	Roberto Rota
7	BUSINESS CONTROLLER - Divisione Compressori (CT)	Giovanni Roncoli
8	BUSINESS CONTROLLER - Divisione Power Technique (PT)	Luis Batista
9	BUSINESS CONTROLLER - Divisione Utensili Industriali (IT)	Silvia Colnago
10	FUNZIONARIO/I AMMINISTRATIVO/I	Paolo Fontana
11	FUNZIONARIO/I AMMINISTRATIVO/I	Roberto Mogicato
12	FUNZIONARIO/I AMMINISTRATIVO/I/ RESPONSABILE LEGALE/FISCALE	Marco Sironi
13	HR HOLDING MANAGER	Linda Antonella Di Giacomo
14	RESPONSABILE ACQUISTI	Gianluca Petino
15	RESPONSABILE SISTEMA QUALITÀ	Mariangela Montemurro
16	RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Mariangela Montemurro

APPENDICE 3

Soggetti che concorrono alla formazione del bilancio

1 CONSULENTE FISCALE

2 BUSINESS CONTROLLER

3 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI

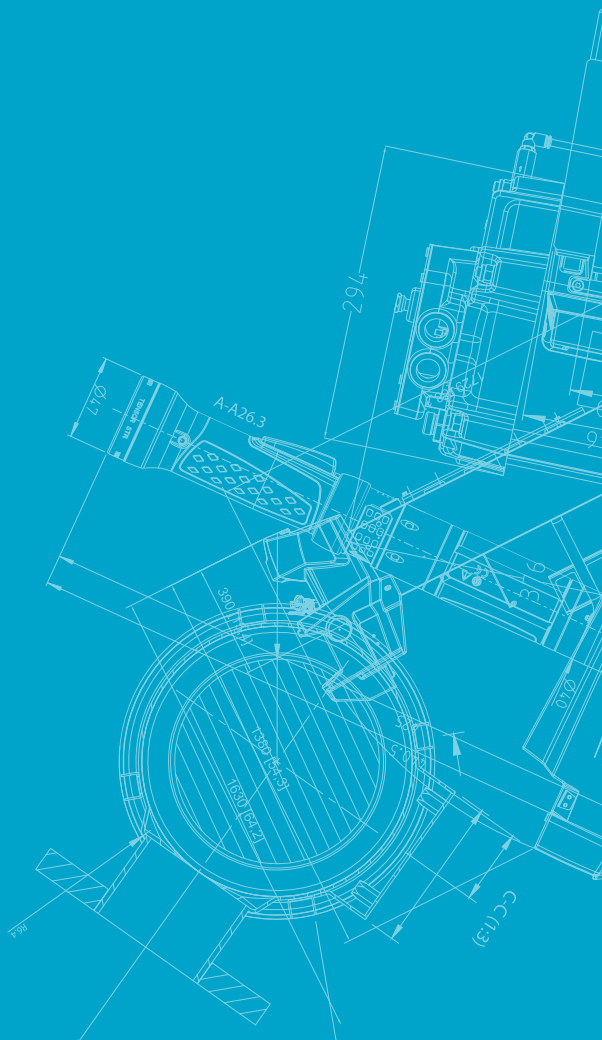

Atlas Copco Italia S.r.l.

Via Galileo Galilei, 40
20092 Cinisello Balsamo (MI)

atlascopco.com